



# COMUNE DI VOGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 13 del 25/03/20222

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO 2022-2025 PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI E APPROVAZIONE RELATIVE TARIFFE

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Marzo alle ore 21:00, in Voghera nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti **e in osservanza delle disposizioni di prevenzione del Covid-19 [con obbligo per consiglieri, assessori e dipendenti di mascherina indossata per tutta la durata della seduta consiliare ed in possesso della certificazione verde Covid-19 (green pass) nel rispetto della normativa vigente]** si è riunito il Consiglio Comunale **in presenza - a porte chiuse**, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA in diretta streaming di PRIMA convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
ACHILLE CRISTIAN	X		CHINDAMO GLORIA	X	
AFFRONTI NICOLA	X		GHEZZI PIER EZIO	X	
ALBERTI MARIA TERESA	X		GIACALONE ALESSANDRO	X	
ALBINI PIERFELICE		X	GIOVANETTI MATTEO	X	
ANSELMI LAURA	X		GIUGLIANO VINCENZO	X	
AZZARETTI MARINA		X	LUCCHINI ELENA	X	
BALDUZZI ILARIA		X	MARFI ANTONIO	X	
BARBARINI GIORGIO	X		PIOMBINI ELISA	X	
BOVONE ANDREA	X		ROCCA ELENA		X
BRUNO DANIELE	X		SALERNO DANIELE	X	
CALABRO' MICHELE	X		VICINI ATTILIA		X
CALIFANO ANTONIO	X		GARLASCHELLI PAOLA	X	
CARBONE GIUSEPPE	X				

Presenti: 20 - Assenti: 5

Sono nominati scrutatori: ===

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Anna Sacco Botto, assiste alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Prof. Daniele Salerno, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

*Il Consigliere Giuseppe Carbone entra in sala di riunione alle ore 21.40 e partecipa alla discussione.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
PROF. DANIELE SALERNO

enuncia l'argomento e dà la parola all'Assessore al Bilancio - Aurelio Torriani il quale afferma quanto segue: "Parliamo di adozione Piano Finanziario 2022/2025 "Applicazione della Tassa Rifiuti, TARI, approvazione delle tariffe".

Per illustrare questo provvedimento partiamo dalle delibere dell'Autorità per le Energie, Reti e Ambienti, cioè ARERA, che con la 363 e la 459 dispone l'approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 e l'allegato A "Metodo tariffario" con le relative appendici e la 459 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario".

Con queste delibere ARERA, cioè l'Autorità, ha definito un nuovo metodo tariffario che ha introdotto la nuova metodologia riguardante i criteri di riconoscimento dei costi di esercizio ed investimento per il secondo periodo regolatorio, prevedendo sostanziali cambiamenti in merito alle modalità di individuazione e di computo dei costi di servizio. Con la successiva determina del 4 novembre 2021, ARERA ha fornito chiarimenti riguardanti l'approvazione dello schema tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, nonché le modalità operative per la relativa trasmissione delle tariffe all'Autorità, nonché gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria approvando anche in modo definitivo lo strumento per la valutazione del Piano Economico Finanziario.

In particolare, la delibera 363 di ARERA ha previsto che il gestore predisponesse il Piano Economico Finanziario su quanto previsto dal metodo tariffario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti dei singoli servizi che costituiscono le attività di gestione.

Naturalmente, nella Regione Lombardia, l'Ente territorialmente competente è il Comune e, a seguito dell'acquisizione del Piano Finanziario trasmesso dal gestore ad ASM che è gestore di attività di raccolta e trasporto delle frazioni indifferenziate e differenziate, di spazzamento, lavaggio strade del suolo pubblico con il quale è stato determinato il Piano Finanziario di ASM, diciamo grezzo, per la parte di propria competenza contenente tutti gli elementi previsti dal metodo. L'altro Piano Finanziario grezzo per la parte di competenza del Comune, che è il secondo gestore del servizio di gestione con l'utenza e dell'estensione delle tariffe contenenti tutti gli elementi previsti dal metodo tariffario.

Il Piano Finanziario, oggetto del provvedimento che stiamo valutando, è stato validato dal Settore Ambiente, cioè dal Dirigente del Settore Ambiente Urbanistica, con determina del 21 febbraio, comprendente lo schema dei costi complessivi, le relazioni descrittive dei costi prodotti da ciascun gestore e le dichiarazioni di veridicità.

Quindi, diciamo, che a questo punto, abbiamo la possibilità di approvare per l'anno 2022, nel rispetto delle regole stabilite dalla delibera 363 di ARERA, le tariffe TARI che prevedono, praticamente e sostanzialmente, la conferma delle tariffe applicate nel 2021; tariffe per le utenze domestiche, tariffe per le utenze non domestiche, entrambe che sono, praticamente e sostanzialmente, uguali a quelle del 2021. Verranno pagate in acconto con tre scadenze, con un saldo al 10 dicembre 2022 e tre scadenze: 15 maggio, 31 luglio e 30 settembre, quindi in quattro rate.

Siamo riusciti a stabilire agevolazioni per utenze non domestiche che stanno subendo delle rilevanti ricadute in termini negativi, in termini economici, a causa del perdurare della situazione di emergenza e dalle conseguenti necessarie disposizioni normative che hanno previsto le limitazioni delle attività, introducendo agevolazioni della quota variabile della tariffa e misure differenziate del 30% e 40%, in coerenza con i provvedimenti di limitazione e tenendo conto dell'attività effettivamente svolta. Specificatamente prevediamo un'agevolazione del 30% per attività scolastiche,

agenzie viaggi, negozi di abbigliamento, filaterie, antiquariato, commercio all'ingrosso, attività di parrucchiere, estetista, bar, caffè, pasticcerie e gelaterie e un'agevolazione del 40% per attività che sono rimaste più chiuse, come centri sportivi e palestre, cinema, teatri, associazioni culturali, alberghi senza ristorazione, pensioni, bed and breakfast, ristoranti, osterie, pizzerie, pub e discoteche, mense, birrerie, hamburgerie eccetera.

Per queste abbiamo previsto una agevolazione del 40% della parte variabile, mentre per gli utenti domestici in situazioni economico-sociale, disagiati e, in particolare, in considerazione della situazione eccezionale di emergenza sanitaria, si dispone un'agevolazione della parte variabile pari al 40% per i contribuenti già beneficiari del bonus sociale del Comune e per quelli che acquisiranno i requisiti.

Infine, per rispettare una certa equità fiscale, si è ritenuto anche di confermare, quale ulteriore modalità di agevolazioni, sia per le utenze non domestiche, che hanno subito la riduzione del fatturato a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, sia per le utenze domestiche che, per la stessa regione, hanno avuto un peggioramento delle condizioni economiche della famiglia, possibilità di presentare istanza motivata e documentata per accedere alle agevolazioni della parte variabile.

In particolare, per l'anno 2022 prevediamo, quale ulteriore agevolazione da applicare alla quota variabile della tariffa per utenze che non hanno già usufruito delle precedenti, per le utenze domestiche un'agevolazione pari al 40% per i nuclei familiari diversi dai precedenti che hanno un ISEE non superiore a 10.000 euro. Per queste agevolazioni, questo bonus, sarà necessario presentare un modulo all'Ufficio Gestione Entrate Tributarie che sarà presente sul sito Internet del Comune entro il 15 novembre. Per le utenze non domestiche, un'agevolazione pari al 30% della parte variabile delle tariffe per le imprese diverse da quelle che hanno già usufruito delle riduzioni, che hanno subito limitazione dell'attività, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi siano inferiori almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile ed ai corrispettivi per quanto riguarda il fatturato nello stesso periodo dell'anno 2019.

Al fine di ottenere questa agevolazione, anche in questo caso sarà necessario presentare istanza con il modulo che sarà presente sul sito dell'Ente entro il 31 ottobre. Poi abbiamo, al fine di favorire l'avvio di attività di co-working nel Centro Storico cittadino, una riduzione, per i primi due anni di attività, del 30% della parte variabile della tariffa della Tassa Rifiuti, con riferimento a unità immobiliari catastalmente classificate in categorie A10, C1, C3, D5 in caso di immobili non utilizzati o utilizzati per brevi periodi da più di un anno dalla data di approvazione di questa delibera; immobili situati nel Centro Storico nella zona ZTS 1 del Piano Regolatore vigente, con un vano, una superficie di pavimento superiore a 15 metri quadri, almeno una parete con vetrino o finestra prospiciente sulla pubblica via, oppure senza aperture ma, in questo caso, con superficie lorda e maggiore di 200 metri, con l'impegno a destinare alle attività di co-working almeno il 60% della superficie utile.

Naturalmente questa riduzione sarà riconosciuta a seguito di un avviso pubblico emanato dal Settore Urbanistica.

Dare atto che il Piano Economico Finanziario 2022/2025 definisce, ai sensi dell'articolo 3.1, allegato A della delibera di ARERA numero 15, applicare lo schema regolatorio terzo, di disporre di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 2.4, allegato A, sempre alla delibera di ARERA, individuando, come soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel Testo Unico per la regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, naturalmente ASM Voghera S.p.A. gestore delle attività, naturalmente, di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade.

Queste sono le agevolazioni che abbiamo pensato di inserire e che portano, appunto, queste tariffe praticamente allo stesso, diciamo, livello di quelli del 2021, sostanzialmente."

Si registrano i seguenti interventi:

Cons. Nicola Affronti: "Su queste agevolazioni noi, in Commissione, con la Consigliera Piombini, ci siamo astenuti perché si poteva fare qualcosa in più, però comunque è già un qualcosa e quindi su questo confermiamo il voto di astensione, nonostante il pathos con cui è stata illustrata la delibera stasera."

Cons. Pier Ezio Ghezzi: "L'argomento è un argomento molto importante, direi che è uno dei pilastri dell'efficienza che l'ASM è chiamata a dimostrare.

Sui rifiuti Voghera ha una storia lunga, una storia che ha caratterizzato anche, direi, l'ultima vittoria di Barbieri alle elezioni nella misura in cui il rifiuto era diventato, come dire, visibile a tonnellate di rifiuti nel Centro Storico, costruiti da chi gestiva allora il Comune appositamente, questa è la nostra cosa.

C'è una storia dietro, l'abbiamo anche raccontata quando il Presidente si è presentato in Consiglio Comunale il mese scorso, laddove avevamo sottolineato che l'investimento gigantesco eseguito per l'acquisto dei cassonetti, 4.000 euro a cassonetto, finalizzato, al di là del valore astronomico del singolo cassonetto, finalizzato alla tariffa puntuale, poi non ha ancora avuto modo di trovare soluzione e, da quanto abbiamo capito dal Presidente, non si sa se la troverà, quindi non si sa se quella sarà la strada da seguire o se, così com'era uscito dalla discussione, se non ricordo male, se si tratta di ritornare, attraverso dei carotaggi per meglio assicurare il coefficiente di raccolta differenziata al "porta a porta".

Vedevo gli ultimi risultati sui dati a livello regionale e Mantova si muove sull'87% di raccolta differenziata; il cassonetto ha prodotto un salto interessante dal 38% al 63-64 e poi ci siamo fermati. Questo è un elemento che esula dalla puntuale richiesta questa sera sul giudizio tariffario, ma che non può essere dimenticato nel momento in cui si va a discutere di un Piano pluriennale.

L'approccio che l'Assessore Torriani ha portato in Consiglio Comunale è un approccio positivo, lo sottolineo, è un approccio che da una parte, come dire, stimiamo in maniera positiva, dall'altra parte, confermando tutta una serie di agevolazioni per i meno abbienti e quindi, questo, ci vede, come dire, vicini alla proposta, dall'altra parte non abbiamo noi la gestione dei numeri, non sappiamo valutare se lo sforzo è stato, se ben fatto, è stato, come dire, il massimo possibile e quindi con l'invito a muoversi verso obiettivi ancora più ambiziosi sulla raccolta differenziata, la posizione dei Civici, è una posizione di astensione."

Cons. Antonio Marfi: "Chiaramente il documento riporta un po' quello che sono state le scelte dell'Amministrazione dell'anno scorso e sulle quali io mi ero astenuto proprio perché il documento e la proposta si legava alle difficoltà che i cittadini e l'Amministrazione avevano incontrato in periodo di Covid.

Quindi questa impostazione la ritengo comunque valida, è chiaro che 7.200.000 euro di soldi dei cittadini che vanno prima in Comune e poi all'ASM devono essere comunque valorizzati. Valorizzati significa iniziare veramente a fare una campagna educativa sulle tematiche ambientali, a partire dalle scuole, dai cittadini, con flyer per spiegare come fare una buona raccolta differenziata; questo manca, è mancato, ci siamo fermati a tanti anni fa ed è necessario riprenderlo.

Questi soldi, che vanno ad ASM, sono soldi che devono essere investiti sulla città, è stato fatto, è stato fatto bene, è stato fatto male, io direi che bisogna farlo molto, ma molto bene. E' un tema molto sentito dalla cittadinanza e ve ne rendete anche voi conto, cioè sui social, in modo positivo, vengono segnalati dei disservizi, che non sono causa di un comportamento non corretto dei dipendenti, ma sono causa di un malfunzionamento che il servizio offre.

Poi bisogna riprendere il discorso della tariffa puntuale che ho visto citata nel Piano Industriale di ASM allegato al bilancio, ma non ho visto sottolineata nel DUP e quindi nel programma dell'Amministrazione, e poi il miglioramento del servizio. Chiaramente, questi tre punti sono fondamentali, io direi che il voto di astensione resta tale, poi magari entreremo più nel tema durante la discussione del bilancio perché non è facile astenersi su un documento che è strettamente legato al bilancio con un impegno

notevole perché praticamente tutto il budget relativo a all'ambiente e all'ecologia, che sono circa 9 milioni, sono praticamente quelli che noi diamo ad ASM; quindi questo è un tema che comunque va poi affrontato successivamente."

Cons. Michele Calabrò: "Intervengo perché vorrei esprimere il parere positivo del Gruppo Lega in merito a questo punto e anche al punto successivo all'ordine del giorno, cioè il punto sull'aggiornamento delle aliquote per l'anno 2022 dell'IMU.

Il parere positivo perché? Perché, secondo noi, questa Amministrazione nuovamente, anche quest'anno, si trova a dover affrontare una problematica legata alle criticità che sono intervenute come conseguenza della pandemia di Covid, quindi questo ha determinato che cosa? La necessità di doversi impegnare comunque, nonostante queste criticità, nel garantire una programmazione e un futuro economico alla città quindi, da questo, lo sforzo, diciamo, dell'Amministrazione di non aumentare, comunque, nonostante questa situazione, quelle che sono le tasse e le tariffe per i servizi.

Altro sforzo è stato quello di confermare quelle che erano le agevolazioni già previste e le riduzioni già presenti andando inoltre a prevedere, come diceva l'Assessore Torriani, un fondo in bilancio che permette di garantire la riduzione della parte variabile della TARI per due categorie. Per le famiglie che si trovano in una situazione di fragilità economica e sociale si riesce a garantire una riduzione del 40% della parte variabile della TARI, diciamo che la platea dei fruitori di questa agevolazione sono, sostanzialmente, le famiglie che già usufruiscono del buono spesa e che possono essere quantificate in circa 800/900 nuclei familiari però, ovviamente, di fronte a una criticità emergente, è prevista anche la possibilità di presentare delle nuove domande, come si diceva, per nuove situazioni che dovessero realizzarsi nel corso di quest'anno, nuove domande che possano essere accolte fino a novembre di quest'anno. La seconda categoria è quella degli esercizi commerciali, che hanno subito una conseguenza dalla pandemia, ci sono situazioni di esercizi commerciali che hanno subito una riduzione della loro attività, come per esempio quelli che rientra nelle categorie dei negozi, delle parrucchiere, delle estetiste che potranno, diciamo ambire, potranno avere una riduzione della parte variabile della TARI del 30%, riduzione che sale al 40% per gli esercizi che invece hanno subito una limitazione nell'apertura delle loro attività come, per esempio, i cinema, le palestre, e anche per queste categorie è prevista la possibilità di fare delle nuove domande che possono essere presentate nel corso di questo anno facendo una comparazione tra il fatturato dell'anno fiscale in corso con l'anno fiscale 2019. Inoltre, come accennava l'Assessore Torriani, questa Amministrazione ha previsto una serie di incentivi economici per la riconversione di spazi commerciali o residenziali sfitti nei piani terra del Centro Storico riconversione che, se indirizzata nella possibilità di creare nuove realtà di co-working, permette di garantire, di avere una serie di incentivi economici da parte del Comune e da parte di ASM.

Questo vuole essere uno stimolo all'iniziativa privata, stimolo che vuole andare a cercare di ripensare luoghi della città che hanno subito una criticità in conseguenza della pandemia e che possono essere ripensati come luoghi di lavoro, insomma, una sorta di riuso, ma che ha delle ambizioni.

Perché noi abbiamo pensato di creare questa situazione? Perché, se si riuscisse a tradurre in concreto questa nostra intenzione, questo potrebbe significare un vantaggio nei confronti della cittadinanza perché il cittadino che si trova a lavorare in smart-working potrebbe averne un vantaggio nella sua attività quotidiana. Inoltre, se si riuscisse a concretizzare questa situazione, potremmo, tutto sommato, anche creare un sostentamento per le attività economiche già presenti in Centro e, eventualmente, favorire anche la creazione di nuove attività a supporto delle attività di co-working, oltre a, ovviamente, migliorando, aumentando la fruibilità del Centro, anche rendere più sicuro il Centro Storico stesso.

Quindi, come diceva il Dottor Torriani, riuso delle unità immobiliari del Centro in funzione di questa serie di incentivi potrebbe, diciamo,, chi decide di usufruire di

questa serie di incentivi avrà la possibilità di ambire ad un'aliquota agevolata dell'IMU del 5,3 per mille, la riduzione del 30% della parte variabile della TARI, la riduzione del 50% del Canone Unico Patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria, dell'esenzione delle spese di allacciamento delle nuove utenze di ASM e dei contratti a tariffe agevolate e un ticket parcheggio con delle tariffe agevolate che saranno definite, oltre all'esonero delle spese di presentazione per le pratiche edilizie che, eventualmente, si possano rendere necessarie nel momento in cui vengano avviate delle nuove attività di questo tipo.

Quindi, alla luce di quello che è stato presentato, quindi dei dati che sono stati presentati e di queste considerazioni voglio esprimere il voto favorevole del Gruppo della Lega ai punti n. 3 e n. 4 all'ordine del giorno."

Dopo gli interventi sopra riportati,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- n. 363/2021/R/rif del 3/08/2021 recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e l'allegato A "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2" con le relative appendici;
  - n. 459/2021/R/rif del 26/10/2021, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

CONSIDERATO che il nuovo metodo tariffario introdotto da ARERA con deliberazione 363/2021, successivamente integrata dalla n. 459/2021, ha definito la nuova metodologia riguardante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio, prevedendo alcuni sostanziali cambiamenti in merito alle modalità di individuazione e di computo dei costi del servizio;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 7.3 del citata Deliberazione ARERA 363/2021, il quale prevede che il piano economico finanziario relativo al MTR-2 formulato dai Gestori e quindi quello dell'Ente territorialmente Competente sono soggetti ad aggiornamento biennale;

RICHIAMATA la Determina ARERA n. 2/2021-DRIF del 4/11/2021 con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti riguardanti l'approvazione dello schema tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria, approvando altresì in modo definitivo il Tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022/2025;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 3, comma 5quinquies, DL 228/2021, convertito in L. 15/2022, che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, DL 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, D. Lgs. 267/2000, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è ulteriormente differito al 31 maggio 2022;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/07/2014 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 07/08/2015, n. 8 del 26/02/2018, n. 4 del 28/02/2019 e n. 33 del 28/06/2021;

PRESO ATTO del Piano Finanziario 2022-2025 validato dal Settore Urbanistica - Ambiente con Determinazione n. 134 del 21/02/2022 in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 e ss. dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi 2022-2025 e la relazione di accompagnamento formulata in base al modello di cui all'Allegato 2 della determinazione 2/2021/DRIF, prendendo atto delle relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore e delle dichiarazioni di veridicità, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 della medesima Determinazione 2/2021 (Allegato 1);

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, art. 7.8 fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente e ritenuto pertanto di prendere atto della documentazione richiamata ai punti precedenti;

CONSIDERATO che la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 - 652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, definendo la tariffa stessa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata e confermato anche per gli anni successivi al 2014, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

VISTO il D. Lgs. 116 del 3 settembre 2020, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e 10 e l'art. 3, comma 12, il quale ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238, modificando in modo sostanziale le regole sulla gestione dei rifiuti e sulla classificazione tra urbani e speciali;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652, L. 147/2013, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, L. 145/2018, ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi - al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità - tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe determinate in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve

essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dal vigente art. 1, comma 652, L. 147/2013, il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2022, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares e Tari sono state commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non ha dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma ha potuto essere basata su criteri presuntivi;

VISTO l'art. 1, comma 653, L. 147/2013 il quale dispone che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi del servizio, per i quali deve, ai sensi del successivo comma 654, essere garantita l'integrale copertura, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe della TARI, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e variabile, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

DATO ATTO che, ai fini della determinazione della Tariffa, i Comuni adottano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VERIFICATO che il costo rilevato nel piano finanziario 2022-2025, tenuto conto delle specificità sopra esposte, del costo unitario della tonnellata e dei quantitativi previsti dal gestore, risulta coerente con le risultanze della quantificazione del fabbisogno standard, come da prospetto reso disponibile dalla Fondazione Ifel;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui all'allegato 1 succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla valutata potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue: 55% a carico delle utenze domestiche e 45% a carico delle utenze non domestiche (Allegato 2);

RITENUTO quindi necessario confermare gli interventi per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti delle categorie di utenze non domestiche a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sulla base di quanto ora disposto dall'art. 1, comma 652, L. 147/2013, modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1093, L. 145/2018 (Allegato 3);

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri che riescano a garantire una adeguata ripartizione dei costi in favore di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni di riduzioni tariffarie contenute nel Regolamento per l'applicazione della TARI, da ultimo aggiornato con la citata deliberazione n. 33/2021, con riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

VISTE le ulteriori riduzioni tariffarie confermate, ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, L. 147/2014, all'art. 23 del Regolamento per l'applicazione della TARI, da ultimo aggiornato con la deliberazione consiliare n. 33/2021, dando atto che la relativa copertura finanziaria è prevista in parte nel Piano finanziario ed in parte mediante specifica autorizzazione di spesa inserita nel bilancio di previsione 2022/2024 la cui copertura finanziaria è garantita attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che stanno variamente subendo ricadute rilevanti in termini economici generate dal perdurare della situazione dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19;

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche che stanno subendo, in misura differenziata in base alla categoria, gli effetti negativi del perdurare della pandemia, in considerazione anche delle limitazioni al funzionamento di alcune attività commerciali e produttive disposte dai provvedimenti legislativi per contenere il contagio da Covid19, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, generano indubbie conseguenze economiche negative;

RITENUTO che pur non applicando puntualmente le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA, ma considerando il principio dalla medesima introdotto, gli effetti prodotti dalla decisione dell'Amministrazione sia comunque di pari effetto per i contribuenti, applicando così una riduzione ritenuta proporzionale alle limitazioni dell'attività che hanno interessato alcune categorie produttive, in considerazione dei provvedimenti nazionali e regionali che si sono succeduti per contenere gli effetti sanitari della pandemia;

VALUTATA l'introduzione di specifiche riduzioni della quota variabile della tariffa per le categorie di utenza non domestica che hanno subito limitazione delle attività, in

misura differenziata del 30% e 40% in coerenza con i provvedimenti che hanno disposto limitazioni diverse a seconda della categoria merceologica di riferimento, e tendendo conto dell'attività effettivamente svolta, come di seguito meglio dettagliate, applicate d'ufficio direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all'anno di imposta 2022;

RICHIAMATO l'art. 57bis, comma 2, DL 124/2019 convertito in L. 157/2019, il quale dispone che al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate e che gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

RITENUTO di prevedere per l'anno d'imposta 2022 con riferimento alle utenze domestiche, in applicazione di quanto consentito dal sopra citato art. 57bis e ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, in considerazione della eccezionale situazione di emergenza sanitaria che ha comportato una conseguente emergenza economica, una riduzione della parte variabile pari al 40% per i contribuenti già beneficiari del bonus sociale del Comune e per quelli che acquisiranno i requisiti per il 2022;

DATO ATTO che detta riduzione sarà applicata d'ufficio, sulla base degli elenchi nominativi trasmessi dal Settore Servizi Sociali, con riferimento all'anno precedente, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti, consentendo un successivo riconoscimento della riduzione anche a coloro che acquisiranno successivamente i requisiti per l'anno d'imposta 2022;

DATO ATTO che per garantire il rispetto di equità fiscale si ritiene necessario prevedere quale ulteriore modalità di riconoscimento delle agevolazioni sia per le utenze non domestiche che hanno subito una riduzione del fatturato a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, sia per le utenze domestiche che, per la medesima ragione, hanno subito un rilevante peggioramento delle loro condizioni economiche familiari, la possibilità di presentare istanza motivata e documentata per accedere alle agevolazioni della parte variabile della tariffa;

RITENUTO in particolare per l'anno 2022 di prevedere le seguenti agevolazioni da applicare alla quota variabile della tariffa:

#### UTENZE DOMESTICHE

- un'agevolazione pari al 40% della parte variabile per disagio economico per i nuclei familiari, diversi da quelli precedenti, con indicatore ISEE non superiore ai € 10.000,00. Al fine di ottenere il riconoscimento di detto bonus per disagio economico sarà necessario presentare istanza all'Ufficio Gestione Entrate Tributarie, da predisporre mediante il modulo che messo a disposizione sul sito internet dell'Ente, entro il 15 novembre 2022, allegando un ISEE in corso di validità oppure un ISEE corrente in presenza di rilevanti variazioni di reddito ovvero eventi avversi (perdita di lavoro, cassa integrazione);

#### UTENZE NON DOMESTICHE

- una agevolazione pari al 30% della parte variabile della tariffa per le microimprese, diverse da quelle che hanno già usufruito delle riduzioni di cui sopra, che hanno subito limitazioni dell'attività a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2022, al 30 settembre, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 con riferimento allo stesso periodo.

Al fine di ottenere il riconoscimento della agevolazione prevista è necessario presentare istanza, da predisporre mediante il modulo messo a disposizione sul sito internet dell'Ente, all'Ufficio Gestione Entrate Tributarie entro il 31 ottobre 2022,

allegando la necessaria documentazione fiscale comprovante tale situazione economica;

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 18/02/2022 avente ad oggetto "Incentivi finalizzati all'inserimento di nuove attività di lavoro a distanza in coworking nel centro storico cittadino - Atto di indirizzo", con la quale è stato approvato di prevedere incentivi volti a favorire l'avvio di attività di coworking nel centro storico cittadino, tra cui una riduzione, per i primi due anni di attività, del 30% della parte variabile con riferimento alle unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D/5 nel caso di:

- immobili inutilizzati o utilizzati solo per brevi periodi da più di un anno dalla data di approvazione della presente deliberazione,
- immobili situati nel Centro storico cittadino - ricompresi nella Zona ZTS1 del PGT vigente, aventi almeno un vano con superficie di pavimento superiore a 15 mq a piano terreno, almeno una parete con vetrina o finestra prospettante direttamente sulla pubblica via, o anche senza aperture visibili dalla pubblica via, ma in questo caso con superficie lorda di pavimento maggiore di 200 mq,
- impegno a destinare all'attività di coworking almeno il 60 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare (servizi e locali accessori esclusi).

Detta riduzione sarà riconosciuta a seguito di ammissione all'avviso pubblico emanato dal Settore Urbanistica;

VISTI la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R//Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e l'annesso Allegato A recante il "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

RICHIAMATO l'art. 3.1 del sopra citato Allegato A, il quale prevede che entro il 31/03/2022 l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano economico finanziario;

PRESO ATTO che il Piano economico finanziario 2022-2025, al fine di ottimizzare il servizio reso agli utenti, definisce di applicare lo schema regolatorio III;

RITENUTO inoltre di avvalersi di quanto previsto dall'art. 2.4 dell'Allegato A individuando quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti i punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio strade, ASM Voghera S.p.A., gestore delle suddette attività;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento TARI, stante la validità delle scadenze qui deliberate per il solo anno 2022;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28

ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile U.O. Gestione Entrate Tributarie e del Funzionario Responsabile - Dirigente Settore Servizi Finanziari e regolarità contabile del Dirigente responsabile del Settore Servizi Finanziari;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Giunta Comunale in seduta del 22/02/2022 per il successivo inoltro all'approvazione consiliare;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21/03/2022;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTO l'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la seguente votazione resa per appello nominale ai sensi di legge:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20

CONSIGLIERI VOTANTI N. 14

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari                    ===

Astenuti                            n. 6 (Cons.: Nicola Affronti, Giorgio Barbarini, Antonio Califano, Pier Ezio Ghezzi, Antonio Marfi, Elisa Piombini)

## DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente, come da determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica - Ambiente n. 134 del 21/02/2022, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), al fine di poter disporre degli elementi necessari alla determinazione delle tariffe TARI 2022;

2. di approvare, per l'anno 2022 e nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 5 della Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

### Tariffe per le utenze domestiche

Fascia	Nucleo abitativo (n. componenti)	TF (€/mq)	TV (€/mq)
Fascia A	1	0,798	72,23
Fascia B	2	0,938	115,57
Fascia C	3	1,048	148,07
Fascia D	4	1,138	187,80
Fascia E	5	1,228	234,75
Fascia F	> 6	1,297	274,48

### Tariffe per le utenze non domestiche

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	1,69	2,14
2	Cinematografi e teatri	0,31	1,35	1,66
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,65	2,78	3,43
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,64	2,41	3,05
5	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
6	Esposizioni ed autosaloni	0,53	1,68	2,20
7	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione	1,03	3,82	4,84
8	Alberghi e agriturismi senza ristorante, pensioni, bed & breakfast	0,78	3,43	4,21
9	Case di cura e di riposto	0,72	3,12	3,84
10	Ospedali	0,77	3,12	3,89
11	Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori analisi	0,94	3,81	4,75
12	Banche ed istituti di credito	0,67	2,70	3,36
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,27	5,76	7,03
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,27	5,76	7,03
15	Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato; commercio all'ingrosso	0,91	3,94	4,84

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	4,53	5,81
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, attività edilizia	0,83	3,47	4,30
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,75	3,27	4,01
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,79	3,45	4,24
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici, frantoi	0,98	4,36	5,33
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	0,79	3,12	3,91
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,03	10,25	14,29
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3,51	10,72	14,23
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,87	12,46	15,32
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,00	9,83	11,83
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,89	8,25	10,14
28	ipermercati di generi misti	5,19	12,72	17,91
30	Discoteche, night club, sale giochi e scommesse	2,72	11,97	14,68

3. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:
  - **Acconto** - scadenze 15 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2022;
  - **Saldo** - scadenza 10 dicembre 2022;
5. stabilire che le scadenze così determinate si applicano per l'anno 2022 in deroga a quelle fissate all'articolo 28 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti;
6. di approvare la riduzione della tariffa variabile, in misura differenziata del 30% e 40% in coerenza con i provvedimenti che hanno disposto limitazioni all'esercizio diverse a seconda dell'attività di riferimento, e tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, alle utenze non domestiche previste nel seguente elenco, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'anno di imposta 2022:

Codice	Attività produttiva	RIDUZIONE 30%	RIDUZIONE 40%
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
	- centri sportivi/palestre		X
	- associazioni culturali/ricreative		X
	- scuole	X	
2	Cinematografi e teatri		X
4	Impianti sportivi		X
8	Alberghi e agriturismi senza ristorante, pensioni, bed & breakfast	X	
11	Agenzie viaggio	X	
13	Negozi abbigliamento, calzature ed altri beni durevoli	X	
15	Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato; commercio all'ingrosso	X	

Codice	Attività produttiva	RIDUZIONE 30%	RIDUZIONE 40%
17	Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista	X	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub		X
23	Mense, birrerie, hamburgerie		X
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	X	
30	Discoteche, night club, sale giochi e scommesse		X

7. di approvare per l'anno d'imposta 2022 con riferimento alle utenze domestiche, in applicazione di quanto consentito dal sopra citato art. 57bis e ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, una riduzione della parte variabile pari al 40% per i contribuenti già beneficiari del bonus sociale del Comune e per quelli che acquisiranno i requisiti per il 2022;

8. di approvare altresì a garanzia dell'equità fiscale, con riferimento all'anno d'imposta 2022, per le microimprese, diverse da quelle che hanno già usufruito delle riduzioni di cui sopra, una agevolazione pari al 30% della parte variabile della tariffa che hanno subito limitazioni dell'attività a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2022, al 30 settembre, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 con riferimento allo stesso periodo.

Al fine di ottenere il riconoscimento della agevolazione prevista sarà necessario presentare istanza, da predisporre mediante il modulo messo a disposizione sul sito internet dell'Ente, all'Ufficio Gestione Entrate Tributarie entro il 31 ottobre 2022, allegando la necessaria documentazione fiscale comprovante tale situazione economica.

9. di approvare per l'anno d'imposta 2022 una agevolazione pari al 40% della parte variabile quale bonus per disagio economico per i nuclei familiari, diversi da quelli precedenti, con indicatore ISEE non superiore ai € 10.000,00.

Al fine di ottenere il riconoscimento di detto bonus per disagio economico sarà necessario presentare istanza all'Ufficio Gestione Entrate Tributarie, da predisporre mediante il modulo messo a disposizione sul sito internet dell'Ente, entro il 15 novembre 2022, allegando un ISEE in corso di validità oppure un ISEE corrente in presenza di rilevanti variazioni di reddito ovvero eventi avversi (perdita di lavoro, cassa integrazione);

10. di approvare, al fine di favorire l'avvio di attività di coworking nel centro storico cittadino, una riduzione, per i primi due anni di attività, del 30% della parte variabile della tassa rifiuti con riferimento alle unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D/5 nel caso di:

- immobili inutilizzati o utilizzati solo per brevi periodi da più di un anno dalla data di approvazione della presente deliberazione,
- immobili situati nel Centro storico cittadino - ricompresi nella Zona ZTS1 del PGT vigente, aventi almeno un vano con superficie di pavimento superiore a 15 mq a piano terreno, almeno una parete con vetrina o finestra prospettante direttamente sulla pubblica via, o anche senza aperture visibili dalla pubblica via, ma in questo caso con superficie lorda di pavimento maggiore di 200 mq,
- impegno a destinare all'attività di coworking almeno il 60 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare (servizi e locali accessori esclusi).

Detta riduzione sarà riconosciuta a seguito di ammissione all'avviso pubblico emanato dal Settore Urbanistica;

11. di dare atto che il Piano economico finanziario 2022-2025 di cui al precedente punto 1 definisce ai sensi dell'art. 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif, di applicare lo schema regolatorio III;

12. di disporre di avvalersi di quanto previsto dall'art. 2.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif individuando quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti i punti di contatto con l'utente di

cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio strade, ASM Voghera S.p.A., gestore delle suddette attività;

13. di dare atto che la spesa necessaria per la copertura finanziaria delle riduzioni di cui al punto precedente, da disporre mediante apposita autorizzazione di spesa, è stata stanziata alla Missione 04 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 09;
14. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;
15. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011;
16. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

#### SUCCESSIVAMENTE

Il Presidente del Consiglio Comunale propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ritenuta l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la tempestiva applicazione di quanto deliberato in considerazione anche delle scadenze fissate per i versamenti.

Tale proposta messa in votazione dal Presidente, per appello nominale, viene approvata con n. 14 voti favorevoli su n. 20 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n. 6 Consiglieri (Conss.: Nicola Affronti, Giorgio Barbarini, Antonio Califano, Pier Ezio Ghezzi, Antonio Marfi, Elisa Piombini), come proclama lo stesso Presidente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**il Presidente del Consiglio**

**Prof. Daniele Salerno**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**il Segretario Generale**

**Dott.ssa Anna Sacco Botto**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)